

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Francesco Saverio Giusti, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Massimo Vasquez Giuliano, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 23 marzo 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“

(153) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO CORSI (Presidente della Soc. FBC Empoli SpA) E DELLA SOCIETA' FBC EMPOLI SpA (nota n. 3919/499pf09-10/SS/en del 14.1.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 14/1/2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Fabrizio Corsi, Presidente della FC Empoli Spa, per la violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in riferimento all'art. 37, punto 1 Ab, e all'art. 25, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Raffaele Di Napoli, di svolgere attività di allenatore in seconda della prima squadra, pur non avendone titolo, nonché la Società FC Empoli Spa a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del CGS, per le condotte ascrivibili al proprio Presidente e al proprio tesserato.

Nei termini previsti i deferiti facevano pervenire una memoria difensiva, nella quale chiedevano il proscioglimento dagli addebiti contestati.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti dei deferiti con l'applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Corsi Fabrizio l'inibizione per mesi 3 (tre) e alla FC Empoli Spa l'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00). E' altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all'esito dell'odierno dibattito, rileva quanto segue.

La vicenda trae origine dalla documentazione trasmessa dal Settore Tecnico FIGC in data 12/11/2010, nella quale si denunciava che il Sig. Raffaele Di Napoli, iscritto nei ruoli come allenatore di base, aveva assunto, nella stagione 2009-10, la qualifica di allenatore in seconda della prima squadra della Società Empoli, partecipante al Campionato Professionisti di Serie B, in assenza della necessaria abilitazione.

Nel merito si osserva che il Di Napoli non risulta aver mai svolto attività di allenatore in seconda. D'altra parte, egli è inquadrato nei ruoli della Società Empoli, quale collaboratore della prima squadra, mentre l'allenatore in seconda risulta essere il Sig. Giovanni Martuscello.

Tale situazione, peraltro, è stata accertata dalla Commissione Disciplinare Settore Tecnico della F.I.G.C., la quale ha prosciolto il Di Napoli da ogni addebito (comunicato N°. 87 della stagione Sportiva 2009/2010).

Si aggiunga che l'erronea indicazione contenuta nel foglio di censimento prodotto dalla Procura Federale e sul sito ufficiale della Società Empoli, tempestivamente corretto, non è sufficiente a configurare una responsabilità dei deferiti per comportamenti antiregolamentari.

Ne deriva che non vi sono elementi sufficienti a dimostrare l'antiregolamentarietà della condotta dei deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie i deferiti da ogni addebito.

(186) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO MAZZEI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETÀ US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 4646/906pf09-10/AM/ma dell'8.2.2010).

Con atto dell'8/2/2010, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare:

- il Sig. Domenico Mazzei, all'epoca dei fatti Presidente della Società US Castrovillari Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale N°. 1 della LND Comitato Interregionale dell'1/7/2009, nella parte in cui prevede l'obbligo per le Società aderenti a detto Comitato di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores;
- la Società US Castrovillari Calcio, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto dichiararsi la responsabilità dei deferiti e irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Domenico Mazzei l'inibizione per mesi 1 (uno) e per la Società Castrovillari Calcio l'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00).

Il Sig. Mazzei e la Società US Castrovillari non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il deferimento trae origine dalla nota dell'11/1/2010 del Comitato Interregionale, con la quale veniva trasmesso alla Procura Federale il CU N°. 46 del 23/12/2009, concernente l'esclusione, per rinuncia, della Società Castrovillari dal Campionato Nazionale Juniores 2009/2010.

Il deferimento è documentalmente provato e pertanto è da ritenersi fondato e meritevole di conseguente accoglimento.

Dall'accertamento della violazione deriva la sanzionabilità del Mazzei e della Società Castrovillari, che è direttamente responsabile per fatto commesso dal proprio Presidente.

Tenuto conto della portata degli addebiti, appaiono eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e per l'effetto infligge al Sig. Mazzei Domenico l'inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società US Castrovillari Calcio l'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00).

(214) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO ROSSINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD SBC Oltrepo), ROBERTO VECCHI (dirigente accompagnatore della Soc. ASD SBC Oltrepo) E DELLE SOCIETÁ ASD SBC OLTREPO E ACD FIDENZA (nota n. 5193/582pf09-10/AA/ac del 26.2.2010).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 26 febbraio 2010 nei confronti di:

- Stefano Rossini, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, commi 2 e 6, CGS in relazione all'art. 40, comma 4, NOIF perché, pur tesserato con la Società Fidenza a partire dal 20 agosto 2008, sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la Società Oltrepo e partecipava indebitamente alle gare Oltrepo-Solbiatese del 27 settembre 2009, Sestese-Oltrepo del 4 ottobre 2009 e Oltrepo-Caravaggio dell'11 ottobre 2009;
- Stefano Vecchi, nella qualità di dirigente accompagnatore della Società SBC Oltrepo, per violazione dell'art. 1, comma 1 e 10, commi 2 e 6, CGS perché sottoscriveva le distinte delle gare suindicate affermando che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati per la Società, malgrado il calciatore Rossini non ne avesse titolo;
- la Società SBC Oltrepo, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato (Vecchi) e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della Società, ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS;
- la Società ACD Fidenza, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato (Rossini);

All'inizio della riunione odierna, la Società ASD SBC Oltrepo, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società ASD SBC Oltrepo ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 CGS, [“pena base per la Società ASD SBC Oltrepo, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) e ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a punti 1 (uno) di penalizzazione e ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,

su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ punti 1 (uno) di penalizzazione e ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) a carico della ASD SBC Oltrepo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

Il procedimento prosegue quindi nei confronti degli altri deferiti.

Letta la memoria difensiva depositata nell'interesse del Fidenza in data 8 marzo 2010;

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- anni 2 (due) di squalifica per il Sig. Stefano Rossini;
- anni 2 (due) di inibizione per il Sig. Stefano Vecchi;
- ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la Società ACD Fidenza.

Ascoltato il difensore del Vecchi e preso atto che nessuno è comparso per il Rossini e per la Società ACD Fidenza;

Valutato che la difesa del Fidenza assume la piena buona fede da parte di detta Società avendo lasciato libero il Rossini (al termine della stagione sportiva 2008/2009) di accedere allo svincolo ex art. 32 bis, NOIF e non avendo avuto alcun rapporto né con la Società Oltrepo né con il calciatore Rossini successivamente al termine della stagione sportiva 2008/2009;

Valutato che la difesa del Vecchi assume che l'Oltrepo ha tesserato il Rossini convinta che il giocatore avesse esercitato il diritto di svincolo dal Fidenza ex art. 32 bis, NOIF e che, pertanto, tutto quanto verificatosi deve essere imputato a una “negligenza clamorosa” del Rossini e che conseguentemente nessuna responsabilità potrebbe essere ascritta al dirigente accompagnatore Vecchi;

Ritenuto che tutto quanto assunto dalla difesa del Vecchi in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo non può essere preso in considerazione giacché la norma appare palesemente violata a seguito del mancato esercizio del diritto di svincolo da parte del calciatore Rossini e non può essere invocato alcun affidamento incolpevole sussistendo a carico delle parti l'obbligo di effettuare ogni accertamento in ordine alla posizione del calciatore prima di utilizzarlo;

Considerato che l'utilizzazione del calciatore Rossini in posizione irregolare nelle tre partite sopraindicate va considerata asetticamente nella sua sussistenza a nulla rilevando l'assenza di conflitto o contraria pretesa da parte della Società intestataria del vincolo;

Rilevato che dagli atti del giudizio non risulta che la Società Oltrepo abbia richiesto conferma formale al Rossini in ordine all'esercizio della facoltà di svincolo ex art. 32 bis, NOIF;

Valutato che non sussistono i presupposti per l'applicazione del principio dell'errore scusabile;

Preso atto della definizione del procedimento promosso a carico della Società Oltrepo ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 CGS mediante ammissione di responsabilità;

Ritenuto, ai fini della determinazione dell'entità delle sanzioni da irrogare, di tener conto dei principi recentemente dettati dalla giurisprudenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni:

- squalifica per n. 3 (tre) giornate di gara al calciatore Stefano Rossini;
- inibizione sino al 31 maggio 2010 al dirigente Roberto Vecchi;
- ammenda di euro 1.000,00 (Euro mille/00) alla Società Fidenza.

(193) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO MAUGERI (Presidente della Soc. ASD Calcio Femminile Acese) E DELLA SOCIETA' ASD CALCIO FEMMINILE ACESE (nota n. 4643/288pf09-10/AM/ma del 5.2.2010).

il deferimento

con provvedimento del 5/2/2010, il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione :

- il Sig. Rosario Maugeri, Presidente della ASD Calcio Femminile Acese, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 5, comma 5, del CGS, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in ragione della carica ricoperta in seno alla Società ASD Calcio Femminile Acese, per avere minacciato di depennare la Società in caso di iscrizione al campionato di serie B anziché in quello di serie A2 come richiesto, nonché per aver rivolto espressioni irrispettose e apprezzamenti lesivi dell'attività espletata dalla Divisione Calcio Femminile della L.N.D.;
- la Società ASD Calcio Femminile Acese, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni addebitate al proprio Presidente.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alle seguenti sanzioni: inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Rosario Maugeri e ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) alla Società ASD Calcio Femminile Acese.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Le dichiarazioni contenute nella nota del 28/7/2009 inviata dal Maugeri, nella sua qualità di Presidente della Società ASD Calcio Femminile Acese, al Presidente della L.N.D. Divisione Calcio Femminile, appaiono censurabili, in quanto, nell'adombrare dubbi sulla regolarità del campionato di serie A2 femminile, risultano lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità delle Istituzioni federali.

Oltretutto, in sede di conclusione delle indagini espletate dalla Procura Federale, il Maugeri ha peraltro confermato tali dichiarazioni, assumendone pertanto la completa responsabilità.

Né la gravità di tali dichiarazioni può essere mitigata dalle successive asserzioni del Maugeri che, smorzando i toni, ha giustificato tali censure quali uno sfogo personale, derivante da presunte ingiustizie e torti subiti dalla sua Società nel corso della precedente stagione sportiva.

Alla responsabilità del Presidente segue quella diretta della Società.

In considerazione delle espressioni utilizzate e del contegno complessivo dell'incolpato, si ritiene congruo ed equo infliggere le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di 1 (un) mese di inibizione al Sig. Maurizio Maugeri e quella dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) alla ASD Calcio Femminile Acese.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 23 marzo 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete